

**CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO - FIDEF
PER IL PERSONALE DEGLI ENTI GESTORI DI CORSI DI ISTRUZIONE
FORMAZIONE E CULTURA VARIA - 2020-2022 -**

Al CCNL FIDEF per il personale degli "Enti Gestori dei Corsi di Istruzione, Formazione e Cultura varia", sottoscritto in data 22 maggio 2019 e depositato in pari data al Ministero del Lavoro ed al CNEL, integrato con successivo accordo del 12 settembre 2019, viene apportata le seguente

MODIFICA ED INTEGRAZIONE

Il giorno 23 del mese di settembre 2020 in Roma, la Federazione datoriale e le organizzazioni sindacali dei lavoratori:

FIDEF - FEDERAZIONE ITALIANA DEGLI ENTI E SCUOLE DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE, rappresentata dal presidente dott. Lucantonio Paladino;

CIU – Union Quadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali, rappresentata dal presidente dott.ssa Gabriella Ancora;

CONFAL Federazione Scuola - rappresentata dal Segretario Nazionale prof. Raffaele Di Lecce;

FLA Confal - rappresentata dal Segretario Generale dott.ssa Marianna Baldini;

Assistiti dalla

CONFAL Confederazione Nazionale autonoma dei Lavoratori, rappresentata dal Segretario Nazionale Confederale dottor Giuseppe Esposito


**CON IL PRESENTE ACCORDO LE PARTI CONVENGONO
E SOTTOSCRIVONO QUANTO SEGUE**

viene effettuato l'allineamento contrattuale, modificativo ed integrativo al CCNL FIDEF "2019/22" in vigore. Premesso che

- le disposizioni vigenti consentono alla contrattazione collettiva di integrare l'elenco di attività di cui al D.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, in forza dell'ex art. 21, c. 2, D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81 e si individuano il livello nazionale di contrattazione come sede adeguata di definizione delle nuove attività stagionali, con l'applicazione da parte del datore di lavoro di un contratto collettivo nazionale di un determinato settore economico ed il verificarsi di condizioni eccezionali. Si evidenzia che il D.Lgs. 15 giugno 2015, così come modificato dal c.d. Decreto Dignità (d.l. 12 luglio 2018, n. 87 convertito in l. 9 agosto 2018, n. 96), esclude l'assoggettamento delle attività stagionali ai vincoli previsti per il contratto a termine in materia di durata, interruzione minima nella successione di più contratti, causalità e percentuale di assunzioni a tempo determinato (art. 19, c. 2; 21, cc. 1-2; 23, c. 2, lett. c).

Tanto premesso, si conviene di applicare la disciplina del lavoro stagionale, in aggiunta all'attività didattica prevista dal comma 51 del D.P.R. del 7.10.1963, n. 1525, che dispone: "le Attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di detti corsi", anche le attività non ricorrenti e non programmabili richieste da aziende e da istituzioni statali e private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette.

Tanto premesso, al Contratto collettivo viene integrato con l'art 11/bis relativo alle attività di "lavoro stagionale", come di seguito riportato.



Art. 11/bis - Attività Stagionale

Il personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata, come previsto dal comma 51 del D.P.R. 7/10/1963, n. 1525, a fronte di esigenze temporanee ed oggettive connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell'attività ordinaria degli Enti Gestori iscritti alla FIDEF, è da considerare "attività stagionale". E' altresì da considerarsi "attività stagionale", anche quella non ricorrente e non programmabile, richiesta da aziende e da istituzioni statali e private, ivi comprese quelle di affiancamento alla erogazione di corsi organizzati e gestiti dalle predette.

Il lavoratore stagionale viene inquadrato nel livello professionale e per le mansioni previste dal CCNL vigente e, conseguentemente, gli verrà applicato lo stesso trattamento economico e normativo di quello spettante ai lavoratori a tempo indeterminato. Il periodo di prova per i predetti lavoratori non può superare 5 giorni lavorativi.





La contrattazione di secondo livello può prevedere un salario aggiuntivo a favore del personale del IV livello.

Ai lavoratori stagionali viene applicato il diritto di precedenza previsto dall'art. 81/2015, rispetto alle nuove assunzioni a tempo determinato, da parte dello stesso datore di lavoro per le medesime attività stagionali.

I contatti di lavoro stagionale non sono soggetti alla limitazione prevista dalla normativa che afferisce ai contratti a tempo determinato.

Le Parti si impegnano a valutare il quadro normativo in evoluzione, per riprendere la materia nella discussione per il rinnovo del CCNL FIDEF.

ORGANIZZAZIONI SINDACALI FIRMATARIE

<i>Organizzazione</i>	<i>Rappresentanza</i>	<i>firme</i>
FIDEF - Federazione Italiana degli Enti e Scuole di Istruzione	<i>Dott. Paladino Lucantonio, presidente</i>	
CIU - Union Quadri - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali	<i>Dott.ssa Gabriella Ancora, presidente</i>	
Confal Federazione Scuola	<i>Prof. Raffaele Di Lecce, segretario generale</i>	
FLA - Federazione Lavoratori Atipici	<i>Dr. Marianna Baldini, segretario generale</i>	
CONFAL - Confederazione Nazionale Autonoma dei lavoratori	<i>Dott. Giuseppe Esposito segretario confederale</i>	